



## Tribunale di Sorveglianza di Trieste

v. Zanetti, n. 2

- ☎ 040/7792732 -  
*tribsorv.trieste@giustizia.it*

Prot. n. 928/2019 U.

AI SIGG. PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI  
ORDINI DEGLI AVVOCATI DI

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

UDINE

loro indirizzi

e, p.c. AI SIGG. MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA DI  
TRIESTE

UDINE

AL SIG. PROCURATORE GENERALE

TRIESTE

**Oggetto: Sentenza della Corte costituzionale n. 97/2015. Art. 678, comma 3.1 c.p.p. Modalità di celebrazione delle udienze avanti il Tribunale di Sorveglianza. Uso della toga.**

Come certamente noto alle SS.LL., con la sentenza richiamata in oggetto (in G.U. n. 23 del 10.6.2015) la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità degli articoli 666, 3° comma e 678, 1° comma del codice di procedura penale nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al Tribunale di Sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica.

Il principio si trova oggi codificato nel comma 3.1 dell'art. 678 c.p.p., in tal senso novellato dall'art. 4, 1° comma, lett. b), n. 4 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123.

La necessità di celebrare i procedimenti collegiali di sorveglianza nella forma dell'udienza pubblica, in caso di richiesta, comporta l'utilizzo di spazi più ampi di quelli solitamente destinati alla camera di consiglio: per tale motivo l'udienza collegiale di sorveglianza sarà normalmente celebrata presso l'aula destinata alla locale Corte d'Assise, sita a pianoterra nell'adiacente Palazzo di giustizia.

Esigenze di praticità, di speditezza e di ordinato e lineare svolgimento dell'udienza mi inducono a ritenere che sia preferibile la seguente soluzione organizzativa: l'udienza di sorveglianza **sarà di norma tenuta nelle forme della pubblica udienza, salvo che l'interessato e/o il suo difensore chiedano la celebrazione della stessa in camera di consiglio.**

Ne viene che i difensori che non desiderino la camera di consiglio dovranno presenziare alla stessa indossando la toga (quale ancora prevista dall'art. 1 regio decreto 20 dicembre 1934, n. 2128).

Confidando nella più ampia diffusione della presente nota ai rispettivi iscritti, porgo alle SS.LL. cordiali saluti.

Trieste 23 settembre 2019

IL PRESIDENTE

G.M. Pavarin

